

COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara
UFFICIO ECONOMATO

1° PUBBLICAZIONE DI RITROVAMENTO DI COSE

L'UFFICIO ECONOMATO

Visti gli articoli 927 e seguenti del Codice Civile;

RENDE NOTO

Che è stata consegnata la seguente cosa mobile trovata nel territorio di questo Comune:

N. 1 BICICLETTA DI COLORE BORDEAUX

Si avverte che, trascorso un anno dal giorno **22 Settembre 2026** (ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio) senza che si presenti il proprietario per il ritiro, la cosa di cui sopra sarà consegnata in proprietà a chi l'ha trovata, ai sensi delle vigenti disposizioni sotto riportate.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cento dal 13/09/2026 al 15/09/2026.

Cento, 11 Settembre 2026



l'Economo Comunale
Patrizia Malaguti

CODICE CIVILE

Art. 927 - COSE RITROVATE

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 - ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 – PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 - EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.